



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PERUGIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RENZO | DOTT. MICHELE AUGUSTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AVOLI | DOTT. ALBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BACARO | RAG. MAURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 296/07 depositato il 19/07/2007
 - avverso la sentenza n° 61/03/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA contro: REGIONE DELL'UMBRIA
- difeso da:**
MANUALI AVV. PAOLA E CASELLI AVV. TIZIANA
C/O SERVIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO
CORSO VANNUCCI, 30 PALAZZO AIO' 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:

VIA 06128 PERUGIA PG

difeso da:

VIA 06100 PERUGIA PG

Atti Impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° -2005 TASSE AUTO 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 296/07

UDIENZA DEL

23/05/2008

ore 09:30

SENTENZA

N°

39/1/08

PRONUNCIATA IL:

23-5-2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23-06-2008

Il Segretario

IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Umbria Capriolo)

FATTO E DIRITTO

La Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 61/3/06, respingeva il ricorso presentato dal signor _____ in merito all'avviso di accertamento n. 214006931323/05 (tasse automobilistiche 2002)

Il 19 luglio 2007 il contribuente produceva appello, sostenendo di non essere tenuto all'incombenza fiscale per l'autoveicolo targato PG 243831, in quanto beneficiario delle agevolazioni previste dall'art. 63 della legge 342/00.

Nell'appello argomentava nei confronti della sentenza impugnata circa l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure di una norma asseritamente incostituzionale (Legge Regionale Umbria n. 23 del 25 novembre 2002) e per aver ritenuto conseguentemente l'indispensabilità dell'iscrizione all'ASI per il riconoscimento dello specifico regime di favore.

Si costituiva la Regione Umbria in resistenza il 18 settembre 2007. ha precisato l'Amministrazione: "L'auto oggetto del tributo in questione è stata immatricolata nel 1974 e pertanto non poteva beneficiare degli effetti previsti dall'art. 63 della legge 342/00. Ed infatti detta legge prevede una esenzione generale del pagamento della tassa auto per tutti i veicoli e i motoveicoli purché non utilizzati per uso professionale, a decorrere dal trentesimo anno dalla loro costruzione. Gli stessi veicoli, ai sensi del comma 4, sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione forfettaria solo in caso di utilizzazione sulla pubblica strada. La stessa esenzione è estesa anche agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico al compimento del ventesimo anno dalla loro costruzione. ... Il beneficio in questione non opera in maniera generalizzata, ma è subordinata all'interesse storico e collezionistico del veicolo, la cui identificazione non può che essere rinviata ai registri ASI (AutomobilClub Storico Italiano) e FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

L'appellante in data 2 maggio 2008 ha presentato delle argomentate memorie illustrative.

La Sezione ritiene di dover accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata (la causa è stata chiamata in pubblico dibattimento, non presente l'Amministrazione).

L'oggetto della controversia è l'accertamento in capo al contribuente del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste ai fini della tassa automobilistica per i veicoli a carattere storico e da collezione.

In particolare va stabilito se per i veicoli immatricolati nella fascia fra venti e trenta anni occorra l'iscrizione all'ASI ovvero altro registro storico.

La risposta è negativa e ciò in applicazione del comma 2 dell'art. 63 della legge 342/00. Il possessore di un autoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri ASI, deve autocertificare i presupposti per il beneficio fiscale, presupposti multifattoriali che riguardano l'integrità e l'originalità del motore, della carrozzeria e dei rivestimenti, la tipologia, etc..

Nel caso specifico tali requisiti nel merito non sono neppure stati oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione e appaiono comunque razionalmente sussistenti (il contribuente è proprietario di Maggiolino cabriolet della Volkswagen).

Non può essere accolta la domanda dell'appellante quanto alle spese che vanno compensate, per la particolare natura della controversia riferita fra l'altro ad un quadro normativo non del tutto stabilizzato e chiaro.


PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria, Prima Sezione, accoglie l'appello in epigrafe e riforma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Perugia, 23 maggio 2008

IL RELATORE

(Dott. Alberto Avoli)



IL PRESIDENTE

(Dott. Michele Augusto Renzo)

